

## REGOLAMENTO

per

### **l'esame professionale superiore di creatrice d'abbigliamento/ creatore d'abbigliamento<sup>1</sup>**

del (data)

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

#### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame professionale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

##### **1.2 Profilo professionale**

###### **1.21 Campo d'attività**

Creatori d'abbigliamento con diploma federale hanno la competenza per gestire a livello amministrativo, organizzativo e professionale un negozio specializzato o un atelier nel settore dell'abbigliamento. Sviluppano capi fatti su misura, guardaroba individuali di alta qualità, etichette personali e disegnano le loro collezioni di alta qualità, tenendo conto dei requisiti e delle esigenze che sono posti sui capi.

Creatori d'abbigliamento con diploma federale disegnano le loro collezioni ed etichette. Sono responsabili delle analisi delle tendenze, dei concetti e dei disegni dei modelli e creano i documenti tecnici, le visualizzazioni e le tavole di tendenza corrispondenti.

Creatori d'abbigliamento con diploma federale producono prototipi e piccole serie e presentano le loro collezioni e linee di prodotti.

Creatori d'abbigliamento con diploma federale svolgono anche attività nei settori della gestione del personale, dell'organizzazione aziendale, della finanza e del marketing.

###### **1.22 Principali competenze operative**

Creatori d'abbigliamento con diploma federale forniscono tutti i servizi in un negozio specializzato o in un atelier nel settore dell'abbigliamento in modo orientato al cliente e redditizio.

---

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Essi

- sviluppano un business plan per la creazione o l'ulteriore sviluppo dell'azienda;
- riconoscono tempestivamente i potenziali del mercato, gli sviluppi e le esigenze dei clienti e orientano di conseguenza le collezioni e le offerte di design dell'abbigliamento;
- sviluppano concetti di marketing per l'atelier o il negozio specializzato e implementano misure di marketing;
- progettano, creano e producono concetti di guardaroba individuali, collezioni di alta qualità e piccole serie;
- effettuano incarichi di gestione nell'atelier o nel negozio specializzato e utilizzano strumenti di amministrazione;
- progettano, valutano e ottimizzano i processi operativi e li adattano alle condizioni mutevoli;
- organizzano gli acquisti, la gestione delle scorte e la pianificazione della produzione per l'atelier o il negozio specializzato, tenendo conto dell'uso sostenibile delle risorse;
- analizzano e interpretano il bilancio e il conto economico, ricavano le misure necessarie e assicurano la redditività dell'atelier o del negozio specializzato;
- sviluppano la base di calcolo e preparano gli investimenti.

Le competenze operative dettagliate sono descritte nelle direttive al presente regolamento d'esame.

#### 1.23 Esercizio della professione

Creatori d'abbigliamento con diploma federale sono responsabili come imprenditori dell'orientamento strategico e dello sviluppo economico del negozio specializzato o dell'atelier nel settore dell'abbigliamento.

Concepiscono e disegnano le loro collezioni e i loro guardaroba individuali. Producono capi sofisticati su misura come pezzi individuali e prodotti di base in piccole serie.

Con la loro competente consulenza e assistenza ai clienti, sono ambasciatori attivi di un abbigliamento curato e gettano le basi per il successo economico del negozio specializzato o dell'atelier nel settore dell'abbigliamento.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Con le loro competenze professionali, i creatori d'abbigliamento con diploma federale forniscono un contributo decisivo all'uso sostenibile e rispettoso delle risorse per l'abbigliamento nell'interesse della società e della natura. Essi implementano sia le tendenze della moda individuale che l'abbigliamento per usi e costumi culturali.

Creatori d'abbigliamento con diploma federale identificano le aspettative della loro clientela in campo ecologico, sociale e sanitario e sostengono il principio della lunga durata dei capi d'abbigliamento, utilizzando materiali di alta qualità ed ecologicamente sostenibili. Sono consapevoli dei problemi del commercio equo e solidale e scelgono i loro fornitori anche in base a criteri ecologici. Questo assicura la sostenibilità lungo la catena del valore nell'industria dell'abbigliamento.

### 1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma federale sono affidati a una commissione d'esame. Essa è composta da cinque membri dell'USMM. I membri sono nominati dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

- 2.21 La commissione d'esame
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) stabilisce le tasse d'esame;
  - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento del diploma federale;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
  - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date d'esame;
  - b) la tassa d'esame;
  - c) l'ufficio d'iscrizione;
  - d) il termine d'iscrizione;
  - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale di creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento oppure di un attestato equivalente riconosciuto;  
e
- b) può attestare dall'acquisto dell'attestato professionale almeno due anni di esperienza professionale nel campo della creazione d'abbigliamento di impiego di 100% fino al termine d'iscrizione.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame fissati di cui punto 3.41 anziché la consegna tempestiva e completa del lavoro scritto di diploma.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. I candidati ammessi all'esame ricevono l'incarico per il lavoro di diploma insieme alla decisione di ammissione.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma federale e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma federale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati soddisfano i requisiti di ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati per iscritto almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
  - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.

---

<sup>2</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

#### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a due mesi prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali motivati, al massimo uno dei periti può essere stato attivo quale docente durante i corsi di preparazione del candidato.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma federale.

## 5. ESAME

### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1. Lavoro di diploma di creazione di una collezione			2
1.1 Creazione di una collezione	scritto	allestito in anticipo	
1.2 Capo d'abbigliamento (Key Outfit)	pratico	allestito in anticipo	
1.3 Presentazione	orale	15 min.	
1.4 Colloquio professionale	orale	30 min.	
2. Economia aziendale	orale	150 min.	1
3. Caso di studio per la gestione aziendale	orale	180 min.	1
<b>Totale</b>		<b>375 min.</b>	

#### Parte d'esame 1: Lavoro di diploma di creazione di una collezione

Con il lavoro di diploma, il/la candidato/a dimostra di saper sviluppare ed eseguire in modo indipendente e orientato alla pratica un incarico di creazione di una collezione nel campo dell'abbigliamento di moda.

Le competenze professionali esaminate in questa parte sono menzionate nei seguenti campi di competenze operative (vedi direttive al presente regolamento d'esame):

- Creazione delle collezioni (CCO A)

Le competenze vengono testate nel quadro di quattro posizioni d'esame

##### *Posizione 1.1: Creazione di una collezione (scritto)*

Questa posizione riguarda la progettazione di una collezione di alta qualità di almeno otto modelli secondo un preciso incarico. A questo scopo, vengono prodotti un lavoro di diploma scritto e un lookbook (documentazione visiva della collezione). Il lavoro di diploma scritto dura tre mesi e comprende la ricerca, le descrizioni dei modelli inclusa la motivazione dei progetti, la rappresentazione visiva della collezione con figurini di moda e messe in piano, le specifiche tecniche, le proposte di campioni, i calcoli del fabbisogno di materiale, il calcolo dei servizi e la pianificazione del progetto.

##### *Posizione 1.2: Capo d'abbigliamento (Key-Outfit) (pratico)*

Questa posizione comprende la realizzazione autonoma di un Key-Outfit nell'ambito della creazione di una collezione alla voce 1.1. Il Key-Outfit scelto e realizzato dal/la candidato/a deve riflettere il messaggio principale della collezione.

##### *Posizione 1.3: Presentazione (orale)*

Questa posizione comprende una presentazione (15 min.) del lavoro di diploma scritto (contenuti, procedura, risultati), del lookbook (documentazione visiva della collezione) nonché del Key-Outfit realizzato. Il Key-Outfit è presentato sulla persona di modello, presente durante l'esame.

##### *Posizione 1.4: Colloquio professionale (orale)*

Questa posizione comprende un colloquio professionale (30 min.). Sulla base del lavoro di diploma e della presentazione, il team di periti pone ulteriori domande approfondite. Il/la candidato/a colloca i risultati del lavoro di diploma in un contesto generale e fa riferimento a ulteriori argomenti di creazione della collezione, consulenza di moda e di stile e infine consulenza ai clienti.

### **Parte d'esame 2: Economia aziendale (scritto)**

Questa parte dell'esame consiste in un esame scritto con domande nozionistiche e presentazioni di mini-casi su vari argomenti di economia aziendale professionale come il marketing, le vendite e l'assistenza del cliente, la gestione del personale, l'organizzazione aziendale e la redditività.

Le competenze professionali esaminate in questa parte sono menzionate nei seguenti campi di competenze operative (vedi direttive al presente regolamento d'esame):

- Sviluppo di concetti di marketing e assistenza dei clienti (CCO C)
- Gestione del personale (CCO D)
- Organizzazione dei processi aziendali (CCO E)
- Verifica dell'efficienza economica (CCO F)

### **Parte d'esame 3: Caso di studio sulla gestione aziendale (scritto)**

In questa parte dell'esame, si deve lavorare su un caso di studio trasversale che include un business plan. Sulla base di situazioni pratiche nelle aziende, vengono sviluppate, analizzate od ottimizzate le strategie di azione e gli strumenti di gestione e di lavoro per le attività tipiche.

Le competenze professionali esaminate in questa parte sono menzionate nei seguenti campi di competenze operative (vedi direttive al presente regolamento d'esame):

- Gestione e sviluppo dell'azienda (CCO B)
- Sviluppo di concetti di marketing e assistenza dei clienti (CCO C)
- Gestione del personale (CCO D)
- Organizzazione dei processi aziendali (CCO E)
- Verifica dell'efficienza economica (CCO F)

Informazioni dettagliate in merito alle singole parti di esame sono descritte nelle direttive di questo regolamento d'esame.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma federale**

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota di ogni parte d'esame è almeno 4.0;
- b) al massimo una nota di una posizione della parte d'esame 1 è inferiore a 4.0;
- c) nessuna nota di una posizione della parte d'esame 1 è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma federale.

### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma federale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto::

**Creatrice d'abbigliamento con diploma federale**

**Creatore d'abbigliamento con diploma federale**

**Bekleidungsgestalterin mit eidgenössischem Diplom**

**Bekleidungsgestalter mit eidgenössischem Diplom**

**Créatrice de vêtements avec diplôme fédéral**

**Créateur de vêtements avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura::

**Fashion Technologist, Advanced Federal Diploma of Higher Education.**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma federale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.



## **7.2 Revoca del diploma federale**

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma federale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma federale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>3</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 30 maggio 2016 concernente l'esame professionale superiore di creatrice d'abbigliamento/creatore d'abbigliamento è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti in base al regolamento previgente del 30 maggio 2016 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2025.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 01.01.2023.

---

<sup>3</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

## 10. EMANAZIONE

Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM)

Toffen, (Data)

Claudia Stäheli  
Presidentessa

Ursula Remund  
Direttrice

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Rémy Hübschi  
Vice-direttore  
Capodivisione Formazione professionale e continua